

## FONDAZIONE ARENA DI VERONA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI CUSTODIA E PORTIERATO E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI E LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021 – CIG 768817745D  
- Revoca determina del 13.11.2018 con gli allegati bando di gara, disciplinare e capitolato.

### IL SOVRINTENDENTE

premesso che:

- con propria determinazione del 13.11.2018 è stata avviata una procedura ordinaria aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri, pesi e valutazioni determinati in apposito documento, per l'affidamento dei servizi integrativi di custodia e portierato e dei servizi aggiuntivi di sorveglianza presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena;
- in data 15.11.2018 sono stati pubblicati sul profilo web della Fondazione Arena di Verona i documenti di gara ed in data 03.12.2018 sulla G.U.R.I.;
- il termine per la presentazione delle offerte risulta fissato alle ore 12:00 del giorno 27.12.2018;
- con nota in data 13.12.2018 una ditta interessata alla partecipazione ha evidenziato la carenza nel disciplinare e nel capitolato di gara della "clausola sociale" prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 sebbene l'appalto abbia ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera;
- con nota in data 18.12.2018 un'altra ditta interessata alla partecipazione ha rilevato che il servizio oggetto dell'appalto è qualificabile come attività di vigilanza attiva e passiva a difesa degli immobili svolgibile unicamente da soggetti dotati di licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS non prevista come requisito essenziale di partecipazione nei documenti di gara;
- con nota del 20.12.2018 il RUP ha rilevato la pertinenza delle suddette osservazioni sia in ordine alla "clausola sociale" (per le fattispecie come quella in esame prevista come necessaria anche da recente giurisprudenza, TAR Napoli 1.3.18 n. 1334), che per la citata licenza prefettizia (richiamata nel capitolato di gara solo quale motivo di preferenza), ritenendo che trattasi di errori o discrasie tali da non permettere una semplice correzione o chiarimento e che rendono opportuna la revoca in autotutela per evitare possibili ricorsi giudiziari;
- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca del bando e documenti di gara, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, legge 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 1.8.2011, n.4554);
- l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21quinquies Legge 241/1990 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo ed quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso;



- il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ove ricorrano concreti interessi pubblici, ravvisabili nella presente fattispecie nelle motivazioni di cui alla succitata nota del RUP;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- la procedura di gara in oggetto è stata solo avviata e non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle offerte per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di revoca in autotutela;

ritenuto di procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante revoca della determinazione del 13.11.2018 e del bando di gara, disciplinare, capitolato e relativi allegati con essa approvati, con conseguente interruzione della fase relativa alla presentazione delle offerte;

#### DETERMINA

1. di richiamare le suesposte premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinques* della Legge 241/1990 la propria determinazione del 13.11.2018 con gli allegati bando di gara, disciplinare, capitolato e relativi allegati, disponendo la conseguente interruzione della fase relativa alla presentazione delle offerte;
3. che con successivo apposito provvedimento sarà indetta una nuova procedura di gara;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Fondazione Arena di Verona in attuazione della normativa vigente.

Verona, 21 dicembre 2018

Il Sovrintendente  
Dott.ssa Cecilia Gasdia

